



ISTITUTO STATALE d'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. ALDI"

Sede Legale: P.zza E. Benci - 58100 GROSSETO

AGENZIA FORMATIVA accreditata presso la Regione Toscana

Sede accreditata A.I.C.A ECDL Core Level –Test Center WH01



CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2011/12

20/12/2011

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Protocollo è sottoscritto fra l'Istituzione Scolastica Istituto d'istruzione "P. ALDI" rappresentata dal Dirigente Scolastico, i membri delle RSU, sulla base di quanto previsto dal CCNL Scuola 27/11/2007 e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del 27/11/2007.
2. Gli effetti decorrono dalla data di stipula definitiva del Contratto Collettivo Integrativo, fermo restando che quanto stabilito nel presente Protocollo s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.
3. Il presente Contratto Integrativo di istituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Contratto Integrativo di istituto in materia.
4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali
5. Il presente Protocollo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolare modo, entro quanto stabilito dal CCNL Scuola 27/11/2007.
6. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente e dal protocollo d'intesa tra il Direttore Scolastico Regionale per la Toscana e le OO.SS. Regionali del 3/02/2003, se in contrasto con il CCNL Scuola 27/11/2007
7. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, ferme restando le intese intermedie raggiunte, il Dirigente Scolastico provvede a farne affiggere copia integrale nelle Bacheche sindacali di scuola.

Art. 2

Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Protocollo, le parti di cui al precedente art.1 comma 1 s'incontrano di norma entro cinque giorni e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali entro dieci giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2
4. Per quanto non espresso nei commi precedenti, in relazione alle Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica, si fa riferimento all'art. 130 del CCNL Scuola 27/11/2007.

RELAZIONI SINDACALI D'ISTITUTO

Art. 3

Assemblee sindacali

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 6 del CCNL Scuola 27/11/2007, per ciascuna assemblea, in orario di servizio, che coinvolga i dipendenti di un'unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore.
2. Il personale Docente ed A.T.A può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
3. Il Dirigente Scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle bacheche sindacali della scuola nella stessa giornata in cui pervengono.
4. Altresì, il Dirigente Scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il Personale interessato, anche con circolari interne della scuola; prima dello svolgimento dell'assemblea, verrà fornita al rappresentante sindacale richiedente, copia della circolare interna con elenco nominativo firmato da tutto il personale in servizio.
5. Secondo quanto previsto dall'art.8 comma 9 lettera b del CCNL Scuola 27/11/2007, per le assemblee in cui è coinvolto anche il Personale A.T.A., se la partecipazione è totale o tale, comunque, da non

garantire i servizi minimi, si stabilisce la presente quota di personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali:

n. 2 collaboratori scolastici per ciascuna delle sezioni classica;

n. 3 collaboratori scolastici per la sezione scientifica;

n. 3 Assistenti Amministrativi.

6. Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto al comma precedente, il Dirigente Scolastico sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico indipendentemente dalla normale sede e/o ufficio di servizio.
7. Fermo restando il contenuto dell'art.8 comma 12 del CCNL Scuola 27/11/2007, le assemblee fuori orario di servizio possono essere indette dalle R.S.U. e dalle Segreterie Sindacali Provinciali.

Art.4

Permessi sindacali

1. I rappresentanti accreditati dalle Segreterie Sindacali Provinciali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui all'art.8 del CCNL Scuola 27/11/2007, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt.47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui all'art.6 del CCNL Scuola 27/11/2007;
2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore.
3. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt 47, comma 2, 47 bis del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, cosicché i rappresentanti accreditati dalle Segreterie Sindacali Provinciali e le R.S.U. non sono tenute ad assolvere nessun altro adempimento per assentarsi
4. I permessi sindacali di cui al comma 1 vengono richiesti di norma con preavviso di almeno 3 giorni.

Art.5

Agibilità sindacale all'interno della scuola

1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali ai rappresentanti accreditati dalle Segreterie Sindacali Provinciali e alle R.S.U. tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica.
2. Il personale durante il proprio orario di lavoro, per motivi di ordine sindacale, può comunicare con i rappresentanti accreditati dalle Segreterie Sindacali Provinciali e con le R.S.U senza allontanarsi dal posto di servizio, sempre che ciò non avvenga durante la propria attività didattica per il personale docente o che non comprometta il normale svolgimento del lavoro per il personale A.T.A e per entrambi le categorie nel rispetto dei doveri contrattuali. Le R.S.U. hanno facoltà di istituire servizi di carattere sindacale (consulenze, contenzioso, informazione, ecc.) nei tempi, modi e forme ritenuti più opportuni anche presso lo spazio d'istituto a loro riservato.
3. Alle R.S.U. è concesso l'utilizzo di un locale arredato ad uso ufficio con armadietti muniti di serrature ed un P.C., munito di stampante e di collegamento Internet.
4. Nell'istituto, alle Organizzazioni Sindacali, è garantito l'utilizzo di un'apposita Bachecca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art.25 della L.300/70.
5. Le bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili, non marginali, bensì di normale transito da parte del Personale in servizio a scuola.
6. Le R.S.U hanno diritto ad affiggere nelle Bacheche di cui ai precedenti commi 5 e 6 materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art.6

Patrocinio e patronato

1. I rappresentanti accreditati dalle Segreterie Sindacali Provinciali e le R.S.U. e le Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva, di cui all'art.6 del CCNL Scuola 27/11/2007
2. Le Organizzazioni sindacali, per tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive segreterie provinciali e regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda.
3. Il rilascio della copia degli atti personali avviene, di norma, entro 3 giorni dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa.
4. La richiesta di accesso agli atti di cui al comma precedente può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione Scolastica.
5. Le lavoratrici ed i lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare, previa formale delega scritta, da un sindacato o da un istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione Scolastica.

Art.7

Programmazione degli incontri

1. All'inizio di ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico, i rappresentanti accreditati dalle Segreterie Sindacali Provinciali e le R.S.U. concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione decentrata sulle materie previste dall'art.6 del CCNL Scuola 27/11/2007
2. Il Dirigente Scolastico e le R.S.U. possono comunque richiedere per questioni di particolare urgenza e gravità la convocazione di ulteriori incontri al di fuori della programmazione annuale. In tale circostanza la convocazione avviene nel termine massimo di cinque giorni dalla data di richiesta.

Art.8

Composizioni delle delegazioni

1. Secondo quanto previsto dall'art.7 del CCNL Scuola 27/11/2007, le delegazioni sono così composte:
 - Per la parte pubblica: dal Dirigente scolastico, il quale può avvalersi della collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
 - Per le organizzazioni sindacali: dalle R.S.U. e dai rappresentanti accreditati dalle Segreterie Sindacali Provinciali firmatarie del CCNL Scuola 27/11/2007, come previsto dal CCNQ del 07/08/98
2. La partecipazione alle riunioni di altri soggetti (collaboratori del D.S., esperti sindacali, rappresentanti esterni delle OO.SS. di riferimento alle R.S.U.) a solo scopo consultivo, è vincolata a formale richiesta scritta del D.S. o delle R.S.U..

Art.9

Contingenti minimi del Personale ATA in caso di Sciopero

1. Secondo quanto definito dalla L.146/90, dalla L.83/2000, dall'apposito Allegato al CCNL Scuola 26/05/99 e dall'Accordo Integrativo Nazionale del 08/10/99, si conviene che in caso di sciopero del Personale A.T.A il servizio debba essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
 - Svolgimento degli scrutini finali: n° 1 Assistente Amministrativo e n°1 Collaboratore Scolastico;
 - Svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale: n° 1 Assistente Amministrativo, n° 1 Assistente Tecnico dell'area specifica nei casi in cui il tipo di esame preveda l'uso dei laboratori e delle aule speciali, e n°1 Collaboratore Scolastico.
 - Il pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n° 1 Assistente Amministrativo e n°1 Collaboratore Scolastico.
2. I Dipendenti precettati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 3 vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
3. Nel caso di attuazione dei servizi minimi e di adesione totale, dopo l'espletamento delle procedure di cui all'art.2 comma 4 allegato- attuazione della legge 146/90, del CCNL 26/5/99 e del CCNL Scuola 27/11/2007, di una o più categorie interessate a garantire detti servizi, per l'individuazione del personale da precettare si fa riferimento alla procedura indicata al comma 6 dell'articolo 3 del presente accordo.

Art.10

Formazione del personale

In accordo con la contrattazione regionale, nota interpretativa 19/03/08, si concorda quanto segue:

1. L'attività di formazione costituisce un diritto per il personale e un dovere per l'istituzione scolastica, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo di tutte le professionalità;
2. L'Istituzione scolastica si impegna a predisporre, anche in reti di scuole, un piano annuale di formazione per il personale docente e A.T.A., che sarà oggetto di informazione preventiva

RISORSE FINANZIARIE

Art. 11

Ripartizione delle risorse

VOCE	TOTALE DISPONIBILITA' PER CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO (LORDO DIPENDENTE)
F.I.S. (DEPURATO DELL' INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA E SOST. DSGA)	€ 101.807,43
FUNZIONI STRUMENTALI	€ 9.133,29
INCARICHI SPECIFICI A.T.A.	€ 5.556,65

FONDO DI ISTITUTO Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'a.s. 2011/12 sono pari a **€101.807,43** lordo dipendente .Viene assegnata per il 75% (€75.592,01) al personale Docente e il 25% (€25.197,34) al personale A.T.A , e fondo di riserva € 1.018,07 come indicato nella seguente tabella.

DOCENTI	75%
QUOTA F.I.S. PER DOCENTI (LORDO DIP.)	
€75.592,01	
A.T.A.	25%
QUOTA F.I.S. PER A.T.A. (LORDO DIP.)	
€25.197,34	

Personale Docente

Le parti concordano che la somma assegnata da Fondo di Istituto al personale docente pari a **€75.592,01**

ripartizione fondo d'istituto 75% DOCENTI	ore	importo	totale
Collaboratori del Dirigente vicario			5.600,00
Collaboratore del Dirigente			3.000,00
Attività aggiuntive di insegnamento (progetti)	115	35,00	4.025,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (progetti)	1034	17,50	18.095,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	1932	17,50	33.810,00
Attività aggiuntive di insegnamento(corsi di recupero)	220	50,00	11.000,00
totale	3301		75.530,00
sono ancora disponibili per DOCENTI			62,01
totale somme utilizzate per DOCENTI			€ 75.592,01

Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive

Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti

Personale a.t.a.

Le parti concordano che la somma di €25.197,34 al personale ATA venga così suddivisa

ripartizione fondo d'istituto 25% ATA	ore	importo	totale
Assistenti amministrativi	680	14,50	9.860,00
Assistenti tecnici	160	14,50	2.320,00
Collaboratori scolastici	1040	12,50	13.000,00
totale	1880		25.180,00
sono ancora disponibili per ATA			17,34
totale somme utilizzate per ATA			€ 25.197,34

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo sentito il DSGA.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità
 - b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
 - c. disponibilità espressa dal personale
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

Art. 12
Funzioni strumentali

Il finanziamento relativo assegnato all'Istituto di € 9.133,29 (lordo dip.) sarà ripartito in quote uguali per ciascuna funzione: (n6)

	Funzione	COMPENSO
1	Gestione P.O.F	1.500,00
2	Gestione Biblioteca	1.500,00
3	Gestione potenziamento, coordinamento servizi on line e comunicazione	1.500,00
4	Orientamento in USCITA	1.500,00
5	orientamento in ENTRATA ed Accoglienza	1.633,29
6	Educazione alla sicurezza	1.500,00
	TOTALE	9.133,29

Art. 13
Incarichi specifici ATA

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica tenendo presente che il personale assistente amministrativo e collaborare scolastico sono beneficiari della prime e seconda posizione economica
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - Domanda del dipendente
 - comprovata professionalità specifica
 - continuità di servizio

Il finanziamento relativo assegnato all'Istituto di € 5.556,65 (lordo dip.) sarà ripartito in quote uguali nel modo seguente:

	Funzione	COMPENSO
1	Supporto amministrativo: gestione sicurezza –privacy personale	€ 1.200,00
2	Supporto amministrativo: progetto viaggi istruzione	€ 800,00
3	Accoglienza alunni e primo intervento con utenza	€ 600,00
4	Manutenzione interna di arredi e piccole riparazione LS	€ 900,00
	TOTALE	€3.500,00

Assistenti Amministrativi

- disponibilità a sostituire i colleghi assenti;
- disponibilità ad effettuare ore di straordinario nei periodi di maggior lavoro;
- spirito di iniziativa nel razionalizzare procedimenti didattico - amministrativi;
- partecipazione alla realizzazione del POF

Assistenti Tecnici

- collaborazione con i Docenti alla preparazione e svolgimento delle lezioni nei laboratori di informatica, chimica, fisica;
- disponibilità ad effettuare lavori di manutenzione, anche non ordinaria. partecipazione alla realizzazione del POF

Collaboratori Scolastici

- disponibilità a sostituire i colleghi assenti;
- disponibilità ad effettuare ore di straordinario nei periodi di maggior lavoro;
- partecipazione alla realizzazione del POF
- per il carico e scarico delle merci;
- disponibilità per pulizia spazi esterni, aula magna.

Art.14 Ripartizione Altre Risorse

Le ALTRE RISORSE provenienti da Fondi europei, pubblici e privati vengono ripartite tra il personale Docente e ATA secondo la tabella seguente

PROGETTO	N. ore	Imp.H	N. ore	Imp. H	Totale DOCENTI/LS	ore	Totale ATA	TOTALE GEN.
PET	70	17,50	0	35,00	1.626,10	0	0	1.626,10
RAS	69	17,50	0	35,00	1.602,87	28	565,45	2.168,32
FCE	40	17,50	0	0	928,90	6	115,45	1.044,35
ART 9 AREE A RISCHIO	200	17,50	190	35,00	10.150,00	30	736,50	10.886,50
ECDL	120	17,50	30	35,00	4.180,05	85	1.688,60	5.868,66
TOTALE	499		220		18.487,92	149	3.106,00	21.593,92

Art.15

Compenso collaboratori del dirigente scolastico

1. Le parti concordano che quanto previsto nell'art. 34 del C.C.N.L. 27/11/2007, relativo alla determinazione del compenso da corrispondere al personale docente della cui collaborazione il D.S. intende avvalersi in modo continuativo, va riferito a 2 unità e cioè, ai collaboratori della sezione scientifica e classica.
2. In considerazione dei compiti assegnati dal Dirigente al collaboratore della sezione scientifica (sostituisce il Dirigente, quando questi è impegnato in attività istituzionali esterne alla scuola o quando è in ferie o quando è assente per malattia o per gravi motivi di famiglia; fa entrare posticipatamente o uscire anticipatamente gli studenti; opera le sostituzioni dei docenti assenti; collabora nella definizione dell'orario delle lezioni; collabora nella stesura di circolari ai docenti, agli studenti ai genitori; autorizza le assemblee di classe degli studenti; cura l'organizzazione degli IDEI; esercita la vigilanza sulle assemblee mensili degli studenti; sovrintende alla vigilanza interna ed esterna durante gli intervalli delle lezioni; cura l'organizzazione degli incontri con le scuole medie; collabora nell'organizzazione dell'elezione dei rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti; mantiene rapporti con i commissari e i presidenti negli esami di Stato delle quinte classi; cura la formazione delle classi insieme all'apposita commissione) le parti concordano che il compenso per l'a.s. 2011/12 debba ammontare a € 5.600,00 lordo dipendente.
3. In considerazione dei compiti assegnati dal Dirigente, al collaboratore del Liceo Classico (fa entrare posticipatamente o uscire anticipatamente gli studenti; opera le sostituzioni dei docenti assenti; collabora nella definizione dell'orario delle lezioni; collabora nella stesura di circolari ai docenti, agli studenti ai genitori; autorizza le assemblee di classe degli studenti; cura l'organizzazione degli IDEI; esercita la vigilanza sulle assemblee mensili degli studenti; sovrintende alla vigilanza interna ed esterna durante gli intervalli delle lezioni; cura l'organizzazione degli incontri con le scuole medie; mantiene rapporti con i commissari e i Presidenti negli esami di Stato delle quinte classi) le parti concordano che il compenso per l'a.s. 2011/12 debba ammontare a € 3.000,00 lordo dipendente.

Art.16

Compensi per le attività complementari di educazione fisica

1. Art. 30 CCNL 29/11/2007: le parti concordano che la misura del compenso orario previsto nell'art.3, comma 2, lettera b), del CCNL 15/03/2001, da corrispondere al personale docente nell'a.s. 2011/12 che presta il proprio servizio nelle attività complementari di educazione fisica di cui all'art. 32 del CCNI 31.8.99 (n. unità) è determinata secondo quanto previsto dalla vigente normativa e sarà erogata sulla base delle ore effettivamente prestate da ciascun docente.
2. I compensi di cui al comma precedente saranno erogati dietro presentazione dei fogli di presenza degli studenti all'attività sportiva programmata.

SICUREZZA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

Art. 17

Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività d'insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.
3. Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate.
4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica si trovino all'interno di essa nella veste di ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti.

Art.18

Obblighi in materia di sicurezza del dirigente scolastico

1. Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
 - adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
 - valutazione dei rischi esistenti;
 - elaborazione di apposito documento nel quale siano elencati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
 - designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
 - pubblicazione, informazione e formazione a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

Art. 19

Il servizio di prevenzione e protezione

1. Nell'unità scolastica il dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.
2. I lavoratori designati, docenti ed ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 20

Documento per la valutazione dei rischi

1. Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal dirigente scolastico che può avvalersi della collaborazione di esperti degli enti locali proprietari dell'edificio o di esperti preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.
2. Il documento viene visionato annualmente per tenere conto delle eventuali variazioni intervenute.
3. Ciascun lavoratore (docente e non docente) non solo deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute, ma anche di quella delle altre persone presenti nell'istituzione scolastica su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alle istruzioni ed ai mezzi forniti, osservando le disposizioni e le istruzioni ricevute, utilizzando in maniera corretta strumenti e materiali, sviluppando anche in questa maniera un'azione di tutela/prevenzione attiva con il proprio comportamento e con l'esercizio della vigilanza e di tutela/prevenzione passiva segnalando ai referenti disfunzioni, carenze, guasti e proponendo/suggerendo eventuali soluzioni.
4. In classe e in laboratorio, come all'esterno dell'istituzione scolastica, nel corso delle visite guidate, delle esercitazioni e dei viaggi d'istruzione la diffusa coscienza/consapevolezza della necessità di tenere comportamenti improntati alla sicurezza anche da parte degli studenti è presupposto irrinunciabile del fare scuola.
5. L'attenzione dei docenti e dei non docenti per la sicurezza è distintiva della qualità dell'offerta formativa.
6. All'inizio di ogni anno il docente funzione-strumentale incaricato di programmare i viaggi d'istruzione e i responsabili dei laboratori e delle aule speciali cureranno e aggiorneranno i codici di comportamento per definire i comportamenti pericolosi e gli standard minimi di sicurezza.

Art. 21

Pronto soccorso ed emergenza

1. Il dirigente scolastico nomina gli addetti al pronto soccorso e all'emergenza, garantendo sempre la presenza a scuola della squadra addetta.
2. Il compito dei lavoratori addetti all'emergenza è, in relazione ai rispettivi incarichi, quello di:
 - predisporre i numeri telefonici di emergenza;

- curare la manutenzione dei presidi medici e delle attrezzature antincendio controllandone la validità, la scadenza e la loro sostituzione;
- attivarsi direttamente, in caso di emergenza, per assicurare, in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco e degli operatori sanitari un primo intervento antincendio o le cure di primo soccorso.

Art. 22

Tutela della salute nella scuola

1. In ottemperanza delle vigenti norme di tutela della salute nei luoghi pubblici è ribadito il divieto di fumare in tutti i locali dell'istituzione scolastica.
2. La trasgressione del divieto di fumo è sanzionata con le procedure e l'ammenda prevista dalla legge.
3. La contestazione dell'infrazione e l'elevazione dell'eventuale sanzione pecuniaria, come previsto dalla legge, è addebitata alla responsabilità del personale indicato nella specifica segnaletica.

Art. 23

Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1. Il dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 626/94, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori della sicurezza.
2. Nel corso della riunione il Dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere conoscitivo.
4. Il dirigente scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tenere conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto in ogni riunione.

Art. 24

Attività di aggiornamento, formazione e informazione sulla sicurezza

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.
2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.L. lavoro/sanità del 16/1/97 richiamati al comma 2 del precedente art. 5.
3. Normativa

Art. 25

Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari

1. A questa istituzione scolastica si applica la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista dal DPR 29/7/82 n. 577, D.Lgs 15/8/71, n. 277, D.M. Interno 26/8/82, DPR 12/1/98 n. 37, D.M. Interno 10/3/98, D.M. Interno 4/5/98, C.M. Interno 5/5/98 n. 9.

Art. 26

Prove di evacuazione

Saranno effettuate annualmente almeno 2 prove di evacuazione dell'istituto secondo lo specifico piano, in ottemperanza di quanto previsto dalla legge 626/94.

1. Saranno effettuate annualmente prove antincendio e specifiche per fronteggiare eventi sismici in collaborazione con ASL, ENPI, VV.FF., VAB, ecc., compatibilmente con le disponibilità istituzionali e con le risorse disponibili.

Art. 27

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Nell'istituzione scolastica viene designato nell'ambito delle RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate negli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 626/94, le parti concordano su quanto segue:
 - a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio prevenzione e protezione o dal suo sostituto;
 - b) la consultazione da parte del dirigente scolastico, prevista dal D.Lgs. 626/94, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 626/94;
 - c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;
 - e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. G) del D.Lgs. 626/94 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs. 626/94 e dal D.L. lavoro/sanità del 16/1/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
 - f) il rappresentante dei lavoratori della sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
 - g) per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D.Lgs. 626/04, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti B), C), D), G), I), L) dell'art. 19 del D.Lgs. 626/94 il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

Art. 28

Controversie

1. In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione, formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 626/94. E' fatta salva la via giurisdizionale.

Art. 29

1. Le parti convengono sulla validità dei precedenti articoli (1-29), fatta salva la loro congruenza con il CCNL 29/11/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2007 (suppl.ord. 274)

I rappresentanti delle R.S.U.:

LATINO M. BARBARA _____

GEDDA ANTONELLA _____

I rappresentanti accreditati dalle Segreterie delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 29/11/2007:

(SNALS) _____

(UIL) _____

(CGIL) _____

(CISL) _____

(GILDA) _____

IL DIRIGENTE DELL' I.I.S.S. "P. ALDI" GROSSETO
Prof.ssa Anna Rita Borelli

Grosseto, _____